

Ordinanza, Tribunale di Benevento, dott. Genovese, 04 febbraio 2016

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Unico, Dott. A Genovese ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al n. *omissis* R.G., anno 2015, avente ad oggetto: bancaria, vertente

TRA

BANCA

ricorrente

E

CONSULENTE

resistente

FATTO E DIRITTO

La BANCA ha impugnato il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u. nominato nel giudizio n. *omissis*/14.

In proposito, deve rilevarsi preliminarmente che, nella liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio è sempre applicabile il criterio delle vacanze quando gli altri criteri possibili diano luogo, come nella specie, ad una sostanziale discrasia; va infatti rilevato che, nella ricostruzione dei conti correnti, l'attività del tecnico contabile non varia in misura delle somme movimentate sul conto ma a seconda del numero delle operazioni e della durata del rapporto; va comunque rilevato che, ove si utilizzi, nella determinazione del compenso, il criterio degli scaglioni, deve farsi riferimento al valore concreto della controversia, che nella specie è indeterminato o comunque non superiore a quello risultante dalle ricostruzioni effettuate; rilevato pertanto che il compenso dovuto, tenuto conto della durata dell'incarico, del numero di anni in cui si è svolto il rapporto e delle operazioni movimentate considerato altresì che l'indagine è stata indirizzata verso un conto sostanzialmente unico (- ma originata da contratti differenti, circostanza da tener presente) può ritenersi equo in misura pari ad € 5000,00, dovendosi peraltro escludere la maggiorazione per la particolare complessità, tale non potendosi ritenere la ricostruzione - contabile dei conti correnti (relative a controversie divenute ormai frequentissime e oggetto di innumerevoli approfondimenti giurisprudenziali); ritenuto infine di non modificare l'imputazione provvisoria delle spese nella misura indicata (essendo peraltro prassi che le spese di c.t.u. in materia contabile vengano poste a carico delle parti in solido - diversamente da quanto è avvenuto nella specie, in cui la parte ricorrente è tenuta solo per la metà, mentre con la condanna in solido ciascuno è tenuto per l'intero).

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione e per l'effetto, previa revoca del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore della CONSULENTE, per l'attività di consulenza tecnica espletata nel giudizio indicato in ricorso, l'onorario di €5000,00 oltre Iva ed altri oneri.

Ordinanza, Tribunale di Benevento, dott. Genovese, 04 febbraio 2016

Compensa tra le parti le spese di lite

Benevento 1.2.16

Giudice dott. A. Genovese

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS